

Il potere contro il diritto

Il caso (non tanto singolare) di Ebru Timtik

di Tommaso Greco

Ordinario di filosofia del diritto, Università di Pisa

1. Del dispotismo (che sempre ritorna)

La notizia è questa, ed è nota in tutto il mondo: «l'avvocata e attivista per i diritti umani Ebru Timtik è morta il 27 agosto 2020. Era in sciopero della fame dal 2 gennaio. Era in carcere da 3 anni, condannata a 13 anni e 6 mesi per appartenenza ad un'organizzazione terroristica, unitamente a molti colleghi, in un processo che riteneva, come molti osservatori, ingiusto»¹.

Come è altrettanto noto, il tragico evento della morte di Timtik si inserisce nel quadro di una involuzione del sistema politico e istituzionale turco, per descrivere il quale sembra tornare nuovamente e tragicamente di attualità la categoria del “dispotismo orientale”. Sinteticamente ma efficacemente descritto da Machiavelli nel IV capitolo del *Principe*, e poi approfondito in un filone di studi che va da Montesquieu a Wittfogel, lo possiamo definire un ‘modo’ di governo nel quale c’è «uno principe e tutti li altri servi, e’ quali come ministri, per grazia e concessione sua, aiutano a governare quello regno». Questo è il minimo che possiamo dire di un governo, cui presta il suo servizio «un sistema giudiziario violentemente intimidito, proscritto, ed assoggettato all’esecutivo», e incentrato su una violenta repressione che riguarda tutte le «forme di opposizione rappresentate da avvocati, giornalisti, magistrati (destituiti), insegnanti, ed anche artisti e musicisti, attraverso un uso smodato della detenzione con accuse e condanne per fiancheggiamento del terrorismo»². Come ha ben spiegato stavolta Montesquieu, il ‘principio’ del dispotismo è la paura (*Esprit des lois*, III, 9), che abbatte non soltanto ogni coraggio ma anche ogni ambizione. Una paura incessante, che si autoalimenta continuamente e che perciò non può mai venir meno: è per questo, dice Montesquieu, che «non si può parlare senza fremere di questi governi mostruosi»³.

L’arbitrio eretto a sistema di governo sa sempre dove mirare. Ecco perché la repressione riguarda innanzi tutto le categorie che possono esprimere una qualche resistenza, o che possono incidere sulla educazione dei cittadini: nulla di sorprendente, perciò, nel fatto che siano magistrati, avvocati e docenti le vittime privilegiate del potere dispotico⁴.

¹ G. Michellini, *In memoria dell'avvocata Ebru Timtik. Diritto di difesa e crisi del multiculturalismo*, in QG, 17.09.2020

² Michellini, *In memoria dell'avvocata Ebru Timtik*, cit.

³ Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, a cura di R. Derathé, tr. it. Rizzoli, Milano 1983, p. 174.

⁴ «Dal tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, tutti i magistrati e avvocati che avevano lottato costantemente per una giustizia indipendente sono stati perseguiti, arrestati, destituiti ed hanno visto le loro proprietà confiscate senza alcun giusto processo e senza alcuna garanzia di difesa» (Questione Giustizia, *Lettere dai magistrati turchi*, 23.05.2019). «Ciò a cui il mondo stava assistendo non era altro che una “purga” di quei giudici e quei pubblici ministeri che avevano avuto il coraggio di parlare liberamente e di lottare per un sistema giudiziario veramente indipendente [...] Tutti gli ordini di detenzione, i licenziamenti e le confische di beni sono stati effettuati senza processo e senza decisioni motivate» (MEDEL, *Letters from the Turkish Judiciary in 12 Languages*, p. 230. Il testo è disponibile all’indirizzo www.medelnet.eu).

2. Del diritto e dei suoi rapporti col potere

Leggendo le cronache che ho appena richiamato, non possiamo non porci la domanda che da sempre accompagna ogni riflessione sul potere degenerato: c'è un punto nel quale il potere finisce di essere tale e si trasforma in arbitrio?

La risposta sarebbe teoricamente molto semplice. Questo confine esiste ed è quello stabilito dal diritto. Se infatti deve servire a qualcosa, il diritto serve innanzi tutto a porre un freno a coloro che hanno una forza da esercitare. Il suo compito è di evitare che l'ordine sia stabilito da quella presunta legge di natura, in base alla quale è giusto che il forte prevalga sul debole. Una cosa come questa la sapevano bene — certamente meglio dei Romani — gli antichi Greci. La sapeva Esiodo, la sapeva l'immane Sofocle con la sua eroina, e la sapevano anche i grandi filosofi, che in maniera diversa e non senza qualche contraddizione criticavano la tirannide e celebravano il Governo della legge. Le cose quindi sarebbero semplici: perché ci sarebbero da una parte la forza e la violenza, e dall'altra parte il diritto e l'esercizio del potere attraverso il diritto. A rigore: solo il potere esercitato attraverso il diritto e sotto il diritto — governo *per leges* e governo *sub lege* — è propriamente potere. Ciò che sta fuori dal diritto è fatto, forza, violenza appunto.

Ma le cose si sono complicate perché a un certo punto abbiamo cominciato a pensare che il diritto non fosse altro che una creazione del potere, che il potere potesse fare e disfare il diritto a suo piacimento⁵. Se è così, infatti, in nome di che cosa giudicare il potere? Le cose si sono complicate perché se il potere può fare e disfare il diritto, diventa diritto ogni desiderio del potere stesso. Abbiamo a che fare con quello che Marco Revelli ha recentemente definito il «cuore nero della sovranità», in base al quale anche il Sovrano che si credeva «disciplinato, controllato, rovesciato da principio selvaggio a strumento d'ordine» conserva in realtà «tutta la sua carica di negatività non sublimata»⁶, rivolgendola contro coloro che hanno l'ardire di mettersi di traverso rispetto al suo progetto di dominio e di controllo.

3. Le vie del potere

Ora, se è indubbio che in Turchia abbiamo a che fare con un potere che non ha più alcun rispetto del diritto, e che si sta perciò trasformando (o meglio, si è già trasformato) in qualcosa di molto diverso — forza, violenza, arbitrio —⁷, è altrettanto indubbio che questo potere non può essere considerato come mera imposizione dall'alto, sopra una società che lo subisce passivamente. Per quanto possiamo immaginare una società impaurita e terrorizzata, dobbiamo sempre ricordare che *i mec-*

⁵ *Il diritto contro se stesso* (Olschki, Firenze 2019) è il titolo dell'ultimo lavoro di Massimo La Torre, nel quale viene portata un'argomentata e insistita critica nei confronti della cultura giuridica (positivistica) che riconduce il diritto al potere del sovrano.

⁶ M. Revelli, *Umano Inumano Postumano. Le sfide del presente*, Einaudi, Torino 2020, p. 83.

⁷ Lo vediamo anche con la violazione, tra gli altri, del diritto di proprietà: «A causa della confisca, non siamo in grado di vendere le nostre proprietà per salvare o mantenere la nostra vita. È una punizione brutale per i nostri figli, mogli e altri membri della famiglia. Siamo innocenti fino a quando non si provi che siamo colpevoli. Non ci sono assolutamente prove per confiscare le nostre proprietà» (Medel, *Letters...* p. 240).

canismi di ogni potere funzionano grazie a molte collaborazioni provenienti da persone che accettano di cooperare con il progetto che il potere vuole realizzare. Il Potere con la P maiuscola, infatti, non agisce se non attraverso i suoi funzionari; si rende effettivo attraverso tutta una catena di azioni che dall'alto procedono verso il punto nel quale si vogliono produrre gli effetti che ci si è prefissati. Come si è scritto su *Questione Giustizia*, «il potere giudiziario [...] può essere, forse più di ogni altro, feroce e distruttivo se si separa dall'indipendenza e dalla tensione verso l'imparzialità di chi giudica e di chi muove l'accusa e se viola le regole di conoscenza proprie del giudizio»; ma appunto «sono giudici e pubblici ministeri che in Turchia stanno gestendo nei tribunali una repressione indiscriminata e brutale contro avvocati e altri magistrati»⁸.

Ciò non significa che si debbano “criminalizzare” tutti coloro che in questi mesi sono rimasti fermi nelle loro cariche: non sappiamo cosa ognuno stia facendo e non possiamo dire che tutti i magistrati che in questo momento stanno svolgendo le loro funzioni partecipino nella stessa misura allo scempio del diritto cui stiamo assistendo. Basta rileggere *Porte aperte* di Leonardo Sciascia per ricordarsi di quanto un “piccolo giudice” possa fare muovendosi dentro meccanismi che gli lasciano pochi e ristretti margini di manovra; e per uscire dalla finzione letteraria, basti ricordare che anche coloro che dentro l'Università giurarono fedeltà al fascismo contribuirono decisamente alla formazione di una generazione di antifascisti (un nome per tutti: Gioele Solari).

Bisogna però ricordare — ed è ciò che personalmente cerco di trasmettere sempre agli studenti di Giurisprudenza — che *il diritto è costruzione sociale* (come ci ha ben spiegato John Searle), una costruzione che si fa attraverso i nostri atteggiamenti, i quali tra le altre cose legittimano o delegittimano i comportamenti del potere. Come sempre, ogni nefandezza ha bisogno di molti collaboratori. Che non sono solo i protagonisti principali (ad esempio: coloro che stanno ricoprendo i posti lasciati vuoti dall'estromissione dei magistrati considerati nemici dal governo turco), ma siamo spesso tutti, anche inconsapevolmente, quando con le nostre stesse parole legittimiamo certe pratiche. Dice assolutamente bene David Cerri, nella presentazione di questo forum, quando si rifiuta di chiamare “processi” quelli che si stanno svolgendo in Turchia (non lo sono affatto, come non lo erano quelli che si svolgevano nella Germania nazista o nella Unione Sovietica stalinista), e bene ha fatto MEDEL, che «ha formalmente deliberato di non riconoscere la decisione illegittima del governo turco di sciogliere YARSAV», l'associazione dei magistrati turchi, considerandola «ancora un membro a pieno titolo di MEDEL, così come considera i membri di Yarsav nel consiglio di amministrazione come magistrati pienamente attivi»⁹. In questa stessa ottica va valutato, a mio parere, il viaggio del Presidente della Corte Europea, Robert Spano: è servito a legittimare una svolta autoritaria, o ha portato laggiù un granello di sabbia che potrebbe portare, chissà come e chissà quando, a inceppare un qualche meccanismo con cui il potere sta stritolando la libertà e persino la vita delle

⁸ Direzione di Questione Giustizia, *La morte di Ebru Timtik e la repressione in Turchia*, in «Questione Giustizia», 3 settembre 2020.

⁹ MEDEL, *Letters...*p. 230.

persone non allineate? Difficile dare una risposta definitiva: forse, in questo caso più di altri, il valore di questo viaggio lo potremo desumere dagli effetti che avrà prodotto.

4. La verità contro il potere

Certo è che, se per governare attraverso la paura, occorre che il diritto venga reso arbitrario — perché per servire alla bisogna esso deve diventare il contrario di se stesso, cioè puro arbitrio, cioè non-diritto —, allora è importante continuare a chiamare le cose con il nome giusto. Un diritto arbitrario non è diritto; e non ci vuole una ‘fede’ giusnaturalistica per affermarlo. Si tratta semplicemente di constatare che — anche nel diritto, come per qualsiasi altra cosa esistente nel mondo — ci sono alcuni limiti oltre il quale esso si rovescia nel suo opposto, e va chiamato col suo nome: arbitrio, violenza, sopruso.

Tutto questo va ricordato per capire il senso della battaglia, purtroppo per se stessa perduta, di Ebru Timtik. Che è stata innanzitutto una battaglia per il diritto e in nome del diritto. Una battaglia che un avvocato è portato a fare per vocazione, forse ancor più di quanto non sia portato a farla un magistrato, che è comunque inserito dentro una struttura di potere. La garanzia dell’indipendenza della magistratura, tra le altre cose, serve anche e soprattutto a questo: a far sì che il magistrato serva il diritto e non il potere; ma si pensi a quali imprese è costretto un magistrato che sia chiamato ad applicare una legge che gli sembri ingiusta o disumana. Ecco: l’avvocato è fuori da questa ‘disciplina’; è, per vocazione e per missione, servitore del diritto e ha il dovere (oltre che il diritto) di alzare la voce là dove il diritto si faccia strumento della forza e del potere.

Ma forse si può dire che quella di Ebru Timtik è stata anche una battaglia fatta in nome della verità e non solo in nome del diritto. Il grido della verità contro il potere accompagna da sempre la battaglia del diritto contro la forza: è nel momento in cui si denuncia la menzogna su cui il potere si regge che comincia la lotta contro di esso, nella quale il diritto si ricava il suo spazio. Dico questo non per aggiungere un elemento ‘filosofico’, ma per ricordare che un momento fondamentale nella strategia di qualsiasi potere che si voglia imporre contro il diritto e al di là di ogni limite è l’imposizione di una verità falsa — diamole il suo nome: di una menzogna — quasi sempre attraverso strumenti potentissimi, contro i quali è difficile se non impossibile riuscire a fare emergere la verità. La lotta per il diritto, dunque, passa dalla lotta per la verità, come dimostrano tutti i casi in cui qualcuno abbia abusato del suo potere (c’è bisogno di ricordare casi come quelli di Stefano Cucchi?).

E se è stata una lotta per la verità quella di Ebru Timtik, deve esserlo anche quella fatta in suo nome. Ricordando innanzi tutto la grandezza della sua battaglia, fatta con uno strumento che sembra il contrario di ogni cosa associata al termine “grandezza”: se in genere pensiamo a ciò che è forte (“make America great again!”: non è questo lo slogan dei nostri tempi, opportunamente declinato?), Ebru ha dimostrato che la grandezza può realizzarsi nel farsi piccola e debole. La riduzione del suo peso, la contrazione del suo fisico, sono apparse l’unica risposta ad un mondo nel quale non sembra esserci altro che forza. Una lettura weiliana della realtà — diceva Simone Weil che «in questo mondo non c’è altra forza che la forza» — che ha generato una risposta altrettanto weiliana:

quella che passa dalla ‘decreazione’, dalla riduzione di se stessi, dalla scelta della mitezza. Una sfida che l'*infinitamente piccolo* rivolge contro ciò che appare smisuratamente grande: unica risposta possibile, forse, quando ogni battaglia sembra essere perduta.

A proposito di un caso simile a quello di Ebru, si è scritto che «la sproporzione feroce tra l'enorme potere di uno stato illiberale e vendicativo, che spiega tutta la sua forza per spezzare la resistenza di quella che considera una avversaria pericolosa, e la ostinata capacità di una donna nel non deflettere dalle sue idee e dai suoi principi, interpella la coscienza di tutti i democratici»¹⁰. Ebru Timtik, come anche Nasrin Sotoudeh, interpella ben più che le nostre coscienze morali. Interpella il nostro essere cittadini ubbidienti alle leggi di uno stato, il nostro essere partecipi di un sistema nel quale — per ragioni le più diverse — non si riesce a fare altro, o addirittura conviene, girarsi dall'altra parte.

Questione Giustizia

¹⁰ RS, *Ancora una donna, ancora una avvocat*a. Per Nasrin Sotoudeh, in «Questione Giustizia», 5 ottobre 2020.